

TRIBUNALE DI BARI  
SEZIONE LAVORO

Sent. 819/2018  
RG 20506/09

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, nell'udienza del giorno 1.3.2018 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Dando lettura contestuale del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 20506/2009 vertente

**TRA**

rappresentato e difeso, da ultimo, dall'Avv.

**RICORRENTE**

rappresentata e difesa dall'Avv.

**INTERVENTORE VOLONTARIO**

**E**

, in persona del legale rapp.r.p.t.,  
rappresentato e difeso dall'Avv. M. Goffredo e G. Minunno

**RESISTENTE**

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il giorno 21.10.2009 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo de giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. Con memoria ritualmente depositata si costituiva la , in persona del legale rapp.r.p.t., contestando nel merito la fondatezza della domanda e concludendo per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. Con atto del 25.11.2009 interveniva ai sensi dell'art. 105 c.p.c. chiedendo accogliersi le conclusioni ivi formulate. Assegnata la causa a questo Giudice per l'udienza del 18.5.2012, veniva ammessa ed espletata la prova orale.

All'odierna udienza, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture concordariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.

Il Giudicante preliminarmente osserva che la domanda del ricorrente ha ad oggetto rivendicazioni economiche, per l'ammontare complessivo di euro 1.134.000,00, rivenienti dall'asserito svolgimento di un rapporto di agenzia ("attività di agente finanziario ovvero intermediario finanziario", cfr. conclusioni rassegnate in ricorso) intrattenuto con la controparte dal 2001 al 2008, rispetto al quale deduce anche l'illegittimità del recesso anticipato dal rapporto posto in essere dalla banca.

La non contesta l'esistenza del rapporto di lavoro con il ricorrente, ma le sue modalità di svolgimento, deducendo, in particolare, di aver concluso con il , nel novembre 2001, un contratto per lo svolgimento dell'attività di "segnalatore" con scadenza il 31.12.2004. Allega, inoltre che tra le parti veniva stipulato un successivo contratto, avente ad oggetto sempre il conferimento dell'incarico di segnalatore, in data 25.10.2002 e scadenza 31.12.2005, che prevedeva il rinnovo automatico di anno in anno e facoltà di recesso con un preavviso di 90 giorni. In virtù di tanto, la banca sostiene che il rapporto de quo sia ascrivibile alla categoria del procacciamento d'affari, per cui era stato corrisposto tutto quanto dovuto, e precisa di aver esercitato la libera facoltà di recesso nel rispetto del termine di preavviso contrattualmente previsto. Ciò posto, si osserva che anche nel rito del lavoro trovano applicazione tutte le regole generali in materia di onere della prova. A tal proposito, infatti, l'art. 2697 c.c. stabilisce espressamente che "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda". Tale regola, sul piano processuale, va posta in diretta correlazione con l'art. 115 c.p.c. secondo cui il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e quindi deve portare alla base della decisione unicamente le allegazioni delle parti, cioè le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda o dell'eccezione, e le prove offerte dalle parti medesime (si veda ex plurimis Cass. n. 1667/1983). Alla luce di tali principi, dunque, incombe evidentemente sul ricorrente l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio e sul convenuto l'onere di provare i fatti su cui le eccezioni formulate si fondano. In applicazione di tali principi, e giungendo all'analisi della natura del rapporto dedotto in causa, va preliminarmente osservato che il carattere distintivo dell'agenzia è ravvisabile nella continuità e stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, invece, il rapporto di procacciamento d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità, ed in via episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni (cfr. ex plurimis, Cass. n. 12776/2012, Cass. 9686/2009, Cass. n. 13629/2005; Cass. n. 5569/1998). Ciò premesso in linea generale, deve osservarsi che nel settore finanziario operano regole peculiari con riferimento all'esercizio dell'attività promozionale che non viene svolta dai

soggetti istituzionali, ossia le banche. In particolare, figure tipiche del settore sono i "promotori finanziari", di cui sussiste un apposito albo, la cui attività è disciplinata dal d.lgs. n. 58/1998 e succ. modd., e i "mediatori creditizi", anch'essi tenuti all'iscrizione in albo, regolamentati dalla l. n. 108/1996.

Ora, al di fuori di tali figure professionali, gli istituti di credito possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti per promuovere i loro prodotti, con riferimento ad attività non regolamentate e non dirette ad incidere sulle scelte dei risparmiatori. Una di queste figure è quella del "segnalatore" che individua soggetti interessati a prodotti e/o servizi finanziari e segnala tali potenziali clienti agli istituti di credito. Questi ultimi, poi, effettuano, tramite le proprie strutture, tutta la concreta attività di promozione, consulenza finanziaria, stipula di contratti, gestione dei finanziamenti e degli investimenti.

Ciò posto, dagli atti risulta che i contratti conclusi dal ricorrente con la banca avevano ad oggetto l'incarico di "segnalatore" che aveva il compito, cioè, di curare la "presentazione e la canalizzazione di nominativi interessati a conoscere l'attività svolta dalla medesima ed i servizi da questa prestata" (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).

Le modalità di svolgimento dell'incarico erano analiticamente disciplinate sia con riferimento alle caratteristiche dell'attività "la controparte svolgerà l'incarico in totale autonomia ed indipendenza rispetto alla " (art.3 contratto del 25.10.2002) che con riguardo al compenso "per lo svolgimento dell'incarico la riconoscerà al sig. un

compenso pari al 40% dell'importo maturato sulle commissioni incassate per i primi tre anni per ogni mandato per la presentazione di servizi ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 conferito alla da parte di terzi i cui nominativi sono stati presentati e canalizzati da . Oltre al compenso, la controparte non avrà diritto al pagamento di alcuna altra somma per l'esecuzione dell'incarico, siano queste rimborsi di spese, indennità o provvigioni" (art.4 contratto del 25.10.2002).

Orbene, già il tenore letterale dell'atto di conferimento d'incarico depone chiaramente nel senso della conclusione di un contratto per lo svolgimento di attività di "segnalatore" e non di agente. In più, va detto che dall'istruttoria svolta emerge nitidamente la conferma dell'indicata qualificazione, nonché la riconducibilità del rapporto intercorso tra le parti al procacciamento d'affari senza vincolo di stabilità.

Invero, dalle dichiarazioni dei testi escussi si evince che il ricorrente, in via occasionale e senza vincolo stabile, si limitava a segnalare potenziali clienti, in verità soltanto uno è risultato quello attivo con la convenuta, al quale l'istante forniva consigli in merito ai vari prodotti finanziari. Poi la banca, a mezzo propri funzionari, interveniva per formulare le proposte concrete e gestire gli investimenti.

Il teste sul punto, ha affermato che "con cadenza all'incirca bimestrale, con il consenso dei clienti canalizzati (si trattava di un solo cliente) incontravo il dott. e valutavamo l'andamento del portafoglio del cliente e quindi formulavo personalmente le proposte della banca per eventuali

nuovi investimenti. Il dott. \_\_\_\_\_ non poteva fare proposte di investimento che erano di esclusiva competenza della banca in relazione al profilo di rischio del cliente e dei suoi obiettivi". Del resto, lo stesso ricorrente, in sede di interrogatorio formale, ha riconosciuto che la banca espletava tutte le concrete attività di promozione di investimenti in relazione al nominativo del cliente da lui segnalato, infatti ha dichiarato "accompagnavo la cliente che effettuava investimenti rilevanti in banca ... in queste occasioni la banca mi indicava preventivamente i prodotti finanziari da proporre". Il teste \_\_\_\_\_, ancora, ha affermato che il \_\_\_\_\_ era un "segnalatore di nominativi di pregio" ed ha chiarito che "i segnalatori non hanno alcun rapporto in carico o alcun potere di rappresentanza nei confronti della banca ... il segnalatore ha il compito di indicare alla banca soggetti potenzialmente interessati ai prodotti bancari e so anche che, nella qualità di direttore di filiale, che il dott. \_\_\_\_\_ ebbe a veicolare soltanto due soggetti, di cui soltanto uno con investimenti rilevanti".

Quindi dalle dichiarazioni di tutti i testi escussi, della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare essendo a conoscenza della prassi interna alla banca convenuta, emerge che l'istante era un "segnalatore".

Ciò posto, si aggiunga che dell'istruttoria svolta si evince altresì che l'attività del \_\_\_\_\_ non era caratterizzata dalla stabilità, ma si era svolta in via episodica ed in ragione della propria iniziativa (cfr. teste \_\_\_\_\_). Del resto, non risultano altri incarichi eventualmente conferiti al ricorrente da parte dell'azienda resistente, che possano far propendere per un rapporto di natura stabile, né gli importi corrisposti sono di misura così cospicua da far ritenere la non occasionalità del rapporto. In altri termini, nella fattispecie si evince prova sufficiente della collaborazione professionale autonoma del \_\_\_\_\_ attuata in via episodica. Né, sul punto, la parte istante ha fornito alcuna prova, né chiesto di provare in modo idoneo allo scopo, la sussistenza di un rapporto di agenzia.

Non sfugge al Giudicante che il teste \_\_\_\_\_, commercialista del \_\_\_\_\_, ha riferito che questi avrebbe svolto attività di "agente". Tuttavia, occorre valutare con particolare rigore le dichiarazioni del teste \_\_\_\_\_ in ragione del rapporto di debito/credito sussistente con il ricorrente, suo "cliente". In ogni caso, anche a voler prescindere dai dubbi in ordine alla genuinità delle relative dichiarazioni per l'indicata ragione, va detto che \_\_\_\_\_ ha immediatamente precisato di aver appreso tale circostanza dallo stesso ricorrente "affermando che il ricorrente promuoveva la conclusione di contratti finanziari perché il cliente me lo ha riferito"; tanto vale a rendere irrilevante la dichiarazione sul piano probatorio. Infatti, è pacifico in giurisprudenza come la deposizione testimoniale de relato di per sé sola non abbia alcun valore probatorio, e possa acquisire rilevanza solo attraverso il riscontro di altre circostanze, viepiù allorché si tratti, come nella specie, di teste c.d. "de relato actoris", il quale depone su fatti e circostanze di cui è stato informato dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio (così ex plurimis Cass n. 1109/2006, Cass., Sez. Lav., n.5526/1999; Cass., Sez. Lav., n.10297/1998).

In tali casi, la rilevanza dell'assunto del testimone è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (così Cassazione civile, sez. II, 5 gennaio 1998, n. 43). Tali principi valgono anche nel caso di specie, in cui, come detto poc'anzi, non sono ravvisabili altri elementi di riscontro in merito alla sussistenza di un rapporto di agenzia. In ogni caso, si precisa che va accreditato al giudizio il fatto che il \_\_\_\_\_ non aveva svolto attività di agente o di promotore finanziario anche perché non aveva mai avuto il potere di manifestare la volontà della banca, di rappresentarla o di agire in nome e per conto della stessa (cfr. verbali di causa). A ciò va aggiunto che la vendita di prodotti finanziari è riservata a soggetti abilitati quali i promotori finanziari - iscritti in apposito albo - e i mediatori finanziari, anch'essi soggetti all'iscrizione all'albo, requisito che il \_\_\_\_\_ non ha dimostrato di possedere.

In virtù di tanto va rigettato il capo di domanda di cui al n. 1 delle conclusioni rassegnate in ricorso ("accertare e dichiarare che ... il dott. \_\_\_\_\_ ha prestato l'attività di agente finanziario ovvero di intermediario finanziario").

Con riferimento, poi, al capo di domanda di accertamento relativo alla declaratoria di illegittimità del recesso poiché, in tesi, anticipato rispetto alla durata triennale del contratto, va rammentato che il rapporto in questione è assoggettato al regime di libera recedibilità in quanto gli artt. 1750 e 1751 c.c., relativi al rapporto di agenzia e che in via analogica potrebbero applicarsi a quello di procacciamento d'affari, attribuiscono espressamente a ciascuna parte il potere di recedere liberamente dal contratto.

Sul punto, si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "poiché l'esercizio da parte del preponente, della facoltà di recedere ad nutum dal rapporto, salvo il dovere del preavviso, non costituisce inadempimento contrattuale, il danno derivante all'agente dal recesso non è risarcibile" (così Cass. n. 9317/2002) e, nello stesso senso la giurisprudenza di merito "gli artt. 1750 e 1751 c.c. ... attribuiscono espressamente a ciascuna delle parti il potere di libero recesso dal contratto a tempo indeterminato, con il solo obbligo di preavviso, disciplinando le rispettive obbligazioni conseguenti alla cessazione del rapporto; deve escludersi, pertanto, in assenza di qualunque riferimento alla giustificazione del recesso, che la nuova formulazione abbia introdotto un regime di stabilità reale o obbligatoria del rapporto. L'esercizio della facoltà di recedere ad nutum dal rapporto - salvo il preavviso - non può costituire in alcun modo inadempimento contrattuale, con conseguente irrisarcibilità di ogni eventuale danno derivante all'agente dal recesso" (così Trib. Palermo 6.3.2007).

Applicando detti principi al caso di specie, è evidente che il contratto del 25.10.2002, pur prevedendo all'art. 6 la scadenza in data 31.12.2005, stabiliva con estrema chiarezza la facoltà di ciascuna parte di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di 90 giorni. La parte resistente, sulla scorta di tale pattuizione ha esercitato la propria facoltà di recesso

(cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente) rispettando il termine di preavviso pattuito.

Né ha pregio la deduzione di parte attrice relativa al fatto che il rapporto avrebbe dovuto proseguire per tre anni, poiché, in concomitanza, era stato concesso dalla banca al un finanziamento.

Sul punto è sufficiente osservare che dalla documentazione in atti e dall'istruttoria volta si evince l'assoluta distinzione tra il rapporto di conto corrente intrattenuto tra le parti e l'incarico di segnalatore. Il teste ha precisato in merito che "l'andamento del conto corrente era fortemente irregolare. Era diventato molto difficile gestire gli sconfinamenti di tale conto che portavano, a volte, una serie di problemi conseguenti per cui d'accordo con il dott. decidemmo di estinguere il predetto conto corrente contestualmente erogando un finanziamento in misura superiore alla debitoria del conto". In virtù di tanto è del tutto inconferente il riferimento all'esistenza del finanziamento in questione. In ogni caso non può rilevarsi la singolarità dell'impostazione difensiva di parte attrice laddove invoca una durata triennale del rapporto (cfr. capo di domanda n. 2 delle conclusioni) quando invece tutti i contratti prevedevano espressamente un rinnovo annuale (cfr. art. 6 contratto in atti).

In ragione di quanto sinora esposto, anche il capo di domanda di cui al n. 2) delle conclusioni rassegnate in ricorso va rigettato ("dichiarare illegittimo ... il recesso anticipato dal rapporto che avrebbe dovuto avere durata triennale ...").

Quanto agli altri capi di domanda aventi ad oggetto una serie di rivendicazioni economiche, non è superfluo rammentare che una volta acclarata la natura del rapporto *de quo* in termini di procacciamento di affari, va rammentato che a tale tipologia di attività possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia - nella specie le provvigioni - che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle, di legge o di contratto, che lo presuppongono, come l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto (cfr. Cass. n. 1669/2015).

Sulla scorta di tale principio, allora, non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 400.000,00 a titolo di "risarcimento del danno per la mancata prosecuzione del rapporto di intermediazione fino alla scadenza promessa". Tanto in quanto, come su chiarito, non può ravvisarsi alcuna illegittimità nella condotta della banca di recedere dal rapporto in questione, avendo la stessa rispettato il termine di preavviso contrattualmente pattuito.

Analogamente è a dirsi per la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 600,000,00 a titolo di onorari per consulenze "prestare in occasione degli investimenti effettuati dalla cliente".

Invero, risulta provato che il aveva svolto attività di segnalatore (cfr. anche testi "so che il dott. aveva un contratto di segnalazione come mi confermano i miei colleghi di banca") e non di consulenza in favore della Banca. Anzi, dall'istruttoria svolta si desume che l'istante, al più, può aver svolto attività

di consulenza nei confronti dei clienti segnalati, ma non della convenuta. Il teste , infatti, ha precisato che la cliente segnalata dal "che non era fiduciosa nelle istituzioni bancarie, si affidava al dott. per una valutazione di sua fiducia dei prodotti bancari". Ne consegue che per tale attività non può effettuarsi alcuna richiesta alla convenuta, ma, al più, l'istante deve rivolgerla al cliente segnalato alla . Infine, va rammentato che è pacifico che l'istante abbia percepito i compensi per l'attività di segnalazione svolta secondo i parametri definiti dell'atto di conferimento dell'incarico; né l'istante deduce la scorrettezza del calcolo delle provvigioni erogate dalla banca. Quindi non si comprende proprio quale sia il titolo delle somme in discorso, rivendicate sub n. 3 b) delle conclusioni rassegnate in ricorso. Ancora, come sopra precisato, non è accoglibile la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di fine rapporto (euro 134.000,00) in quanto trattasi di istituto non operante con riguardo al rapporto de quo di procacciamento d'affari (cfr. Cass. n. 1669 cit.)

Infine, quanto alla domanda, azionata in via subordinata, di cui al n. 4 delle conclusioni, relativa all'applicazione dell'art. art. 1751 c.c., si osserva che tale norma prevede che all'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti ed il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con i clienti. Orbene, anche a prescindere dal fatto che nessuna allegazione è contenuta sul punto in ricorso, limitandosi il ricorrente ad invocare la citata norma codicistica, dalla documentazione in atti non è dato evincere alcuna prova della sussistenza delle condizioni richieste dalla succitata norma in termini di procacciamento di nuovi clienti o di aumento sensibile della clientela e di permanenza dei relativi vantaggi a favore della resistente.

Del resto, ai fini dell'applicazione dell'invocata norma va dimostrato che gli incrementi della clientela sono ascrivibili all'attività dell'agente e non a fattori estranei quali, ad esempio, l'improvvisa espansione generale del mercato o l'attività promozionale del preponente e tali elementi non sono certo evincibili dai tabulati prodotti. Inoltre, sull'agente grava l'onere di provare la persistenza di sostanziali vantaggi economici scaturenti dagli affari con i clienti di cui innanzi; ma nulla di tutto ciò è stato provato. Per quanto innanzi esposto, quindi, il capo di domanda in questione formulato dal ricorrente va rigettato.

E' solo il caso di rammentare che non può neppure condannarsi la resistente al pagamento della somma di euro 44.732,36 a titolo di risarcimento del danno, richiesta effettuata nell'ipotesi in cui non venga dichiarata l'illegittimità del presunto recesso "anticipato". E' evidente l'infondatezza di tale domanda in quanto, come più volte ribadito, la banca ha rispettato il termine trimestrale di preavviso nel momento in cui ha dato comunicazione del recesso.

In ragione di tutte le considerazioni sin qui rassegnate il ricorso va integralmente respinto.

Da ultimo, occorre por mente alle domande spiegate da madre del ricorrente nel proprio atto di intervento. In primo luogo occorre effettuare alcune precisazione in ordine alla natura dell'intervento spiegato. Orbene, dal tenore della domanda di cui al capo 1 dell'atto di intervento "accogliere le conclusioni formulate dal dott. con il ricorso promosso contro la iscritto sotto il n. 20506/2009 R.G.", parrebbe che si versi nell'ipotesi di cui all'art. 105, comma 2, c.p.c. che enuclea il cd. intervento adesivo dipendente in cui l'interveniente non fa valere un proprio diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti, ossi assume una posizione che è subordinata a questa parte, nella specie il figlio dell'interveniente. In pratica, considerando il capo di domanda sopra riportato, la effettua una adesione alla domanda del figlio di cui auspica e cerca di favorire la vittoria. Ebbene, tale capo di domanda va rigettato in quanto il ricorso proposto dall'istante è del tutto infondato e va respinto. Deve, tuttavia, osservarsi che la chiede altresì "dichiararsi nulla la garanzia fideiussoria prestata ... dichiararsi libera l'istante da ogni obbligazione nei confronti della". Ebbene, in virtù di tanto, in assenza di espressa qualificazione da parte dell'interveniente, sembrerebbe doversi richiamare l'art. 105, comma 1, c.p.c. che individua, invece, l'intervento volontario del terzo che vuole far valere in giudizio un diritto di cui egli affermi essere oggettivamente connesso a quello che costituisce oggetto del giudizio. La connessione, in particolare, deve riguardare il *petitum* ("relativo all'oggetto") ovvero la *causa petendi* ("o dipendente dal titolo dedotto nel processo") del giudizio già instaurato. Ora, è evidente che l'indicata domanda esula dai limiti propri dell'atto di intervento ai sensi della citata norma, infatti non attiene all'oggetto del presente giudizio, né alla *causa petendi* fatta valere dal , in quanto la intende far valere un rapporto - la fideiussione intervenuta in favore della Banca - del tutto autonomo rispetto a quello oggetto del giudizio, ossia il rapporto di procacciamento d'affari, *sub specie* di "segnalatore", e deduce apoditticamente l'esistenza di un vizio del consenso. Pertanto, tale domanda, così come formulata è inammissibile. In ogni caso, anche se si ritenesse ritualmente proposta, ne conseguirebbe comunque il rigetto. Infatti, è palese l'assoluto difetto di allegazione in ordine ai fatti costitutivi della domanda azionata; a ciò aggiungasi che le genericissime affermazioni contenute nell'atto di intervento non sono supportate da idonee richieste di prova. La deduce, peraltro, apoditticamente la sussistenza di un presunto vizio del consenso senza chiarirne gli elementi di fatto e di diritto, né è emerso in sede istruttoria alcun riscontro in merito. Ne consegue, quindi, in ogni caso il rigetto di tutte le domande in questione. Le suesposte considerazioni sono dirimenti ed assorbono in sé le ulteriori questioni in fatto od in diritto eventualmente contestate tra le parti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi con fase istruttoria). Con riferimento alla marginale posizione di \_\_\_\_\_, l'entità del compenso determinata sulla scorta dei parametri medi deve essere ridotta nella misura indicata in dispositivo. Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfetarie (art. 2 d.m. 55/14). Tali sono i motivi della presente decisione.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:  
ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,

- Rigetta la domanda;
- Condanna \_\_\_\_\_ a pagare, in favore della parte resistente, le spese di lite che liquida in complessivi € 8.815,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- Condanna \_\_\_\_\_ a pagare, in favore della parte resistente, le spese di lite che liquida in complessivi € 4.050,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Bari, 1.3.2018

IL CANCELLIERE  
Cristina BELLARDI

Il Sindaco del Lavoro  
Dott.ssa Angela Vernia